

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 6

Modifica alla legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010.

(BUR n. 2 dell'1 febbraio 2010, supplemento straordinario n. 6 del 12 febbraio 2010)

Art. 1

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010 al termine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali».
2. All'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010, laddove introduce l'articolo 4 alla legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, al comma 1, lettera b), dopo le parole «assegna al medesimo gruppo di liste» la parola «cinque» è sostituita dalla parola «quattro».

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.